

STATUTO

Versione approvata con Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2018

STATUTO
del
CONSORZIO ECOPEP
adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49 e del d.m. 13 dicembre 2017, n. 135

Art. 1.

Natura e sede

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è costituito il sistema collettivo in forma consortile (di seguito «**Consorzio**») denominato "**CONSORZIO ECOPEP**".
2. Il Consorzio ha sede in Milano. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello statuto.
3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, conformemente all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Art. 2.

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei).
2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro 6 (sei) mesi dalla data dell'adozione della delibera di proroga.
3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalità indicate nell'articolo 22.

Art. 3.

Finalità e oggetto

1. Il Consorzio effettua, per conto dei Produttori associati e degli importatori, con carattere di prevalenza, la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) e di pile ed accumulatori (di seguito RiPA) nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed il trattamento dei RAEE e dei RiPA, secondo principi rivolti alla protezione dell'ambiente e della salute umana, alla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE) e nelle Pile ed accumulatori (di seguito PA).
3. Il Consorzio, anche su indicazione del Centro di coordinamento RAEE di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Centro di coordinamento o CdC RAEE), adempie all'obbligo di ritiro dei RAEE e dei RiPA di origine domestica provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori, dagli utilizzatori finali e da qualsiasi altro luogo secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro di coordinamento RAEE e del Centro di coordinamento nazionale pile e ac-

cumulatori (di seguito CDCNPA), quando applicabili. Il Consorzio organizza la raccolta di RAEE domestici anche presso gli ulteriori punti di raccolta previsti dalla legge. Il Consorzio, nell'interesse dei propri consorziati e di altri soggetti che affidino al Consorzio servizi di ritiro di questa tipologia di rifiuti, organizza e gestisce altresì un sistema di raccolta differenziata dei RAEE professionali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 49 del 2014 e dei RiPA provenienti da nuclei diversi dai domestici.

4. Il Consorzio concorre, per conto dei Produttori o Importatori consorziati, al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti e prodotti nel territorio nazionale. Il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva il riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, il trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE e dei RiPA, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo.

5. Il Consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE domestici in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Comitato di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria.

6. Il Consorzio presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri a carico di ciascun produttore consorziato.

7. Il Consorzio può stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali.

8. Il Consorzio predispose e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione:

- a) un piano specifico di gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate;
- b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, e da una relazione sulla situazione patrimoniale.

9. Ogni anno il Consorzio inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

10. Il Consorzio comunica annualmente al Registro nazionale dei produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato dai propri consorziati e le eventuali garanzie finanziarie di cui all'allegato X del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

11. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei consorziati, in relazione ai settori di riferimento, e può costituire enti e società e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. La costituzione di enti e società e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza.

Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati e-

esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

12. Per il conseguimento del proprio oggetto il Consorzio potrà svolgere le seguenti attività, sia attraverso le proprie strutture, sia attraverso la stipulazione di contratti di cooperazione e di servizio con soggetti terzi:

- (a) garantire e vigilare che i consorziati contribuiscano ai costi ed adempiano ai propri obblighi relativamente alle operazioni di trasporto raccolta, ritiro, trattamento, reimpiego, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE e dei RiPA ai sensi delle disposizioni di legge e del presente Statuto;
- (b) promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso campagne di comunicazione per il conseguimento dell'oggetto consortile;
- (c) promuovere lo sviluppo di strumenti e tecnologie innovative per l'impiego di materiali meno inquinanti e maggiormente riciclabili;
- (d) prestare la propria attività anche a favore di soggetti non consorziati, purché la prestazione della propria attività a favore dei non consorziati non rappresenti l'attività prevalente del Consorzio e sia in ogni caso compatibile con l'oggetto e le finalità consortili;
- e) effettuare studi, attività di ricerca, progetti pilota ed analisi finalizzati a migliorare economicamente e tecnicamente il ciclo delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE e RiPA;
- (f) assumere contratti di agenzia o di mandato in genere con o senza rappresentanza, di commissione e concessione con o senza deposito da società ed imprese in genere, sia commerciali che industriali, nazionali ed estere, nel settore della gestione dei RAEE e dei RiPA;
- g) svolgere, a titolo gratuito e oneroso, tutte le attività di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria che siano strumentali, complementari e sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse con le attività di cui alle lettere che precedono. È comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria.

Il Consorzio imposta la propria azione secondo metodi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e si astiene da qualsiasi atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire o illegittimamente restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario.

Art. 4.

Conсорziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso

1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE e PA, come definiti dal D.Lgs. 49/2014 e D.Lgs. 188/2008, che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale, eventualmente per il tramite del proprio rappresentante autorizzato. Il Consorzio è aperto, di regola, esclusivamente alla partecipazione dei Produttori ed importatori di AEE e PA.

2. I Consorziati sono distinti e classificati, ai fini della disciplina del presente Statuto, come segue:

(i) **Consorziati Fondatori**: i consorziati che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio e che hanno mantenuto la qualità di consorziato ininterrottamente da detta costituzione.

(ii) **Consorziati Storici**: i consorziati che hanno aderito al Consorzio prima del 1 maggio 2018.

(iii) **Consorziati Nuovi**: i consorziati che hanno aderito al Consorzio successivamente al 1 maggio 2018.

3. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante Consorziato di cui al comma 1 deve fornire contestualmente o suc-

cessivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione presentata dai soggetti di cui al comma 1 deve essere comunicata al Centro di Coordinamento.

4. Ai consorziati potrà essere richiesta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, una garanzia fidejussoria rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, a prima richiesta, per un importo pari ai versamenti destinati alla gestione dei RAEE Storici o RIPA attesi per quel consorziato nell'anno in corso e fino all'approvazione del successivo bilancio. Le caratteristiche e le tempistiche di presentazione della garanzia fidejussoria sono disciplinate nel Regolamento.

5. Può essere deliberata, da parte della Assemblea, la partecipazione al Consorzio di distributori di AEE, raccoglitori, trasportatori, operatori logistici, riciclatori e recuperatori di RAEE, laddove ritenuta confacente al perseguimento degli scopi consortili.

6. Nell'ambito di ciascuna categoria di partecipanti, la ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese consorziate è disciplinata da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.

7. La facoltà di recesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 per l'adesione ad un altro sistema consortile o per l'adempimento degli obblighi mediante un sistema individuale può essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non può essere in alcun modo ostacolata, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi di finanziamento e garanzia assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso (così come definito dal Centro di coordinamento) e agli esercizi precedenti e comunque alle attività di gestione già compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente.

8. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il partecipante perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

9. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni al partecipante e al Centro di coordinamento.

10. Il Consorzio comunica al Comitato di vigilanza e controllo i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Art. 5.

Diritti e obblighi

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte dal Consorzio.

2. I consorziati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e del D.Lgs. 188/2008 e relativi decreti attuativi.

3. I consorziati sono, altresì, tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare sono obbligati a:

- a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
- b) versare il contributo consortile annuo deliberato dall'Assemblea ordinaria;
- c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile e, secondo le modalità ed i tempi definiti nel regolamento, dichiarare periodicamente le informazioni relative alle vendite di AEE e PA necessarie alla determinazione della quota per la gestione dei RAEE e RiPA;
- d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione e/o dal Centro di Coordinamento al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei partecipanti;
- e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, oltre che prestare le garanzie per la gestione dei RAEE e RiPA quando previste dal presente statuto e/o deliberate dall'organo amministrativo;
- f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

4. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei partecipanti degli obblighi di cui al comma 3 e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi.

5. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione può irrogare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 21, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il partecipante sanzionato non può esercitare il diritto di voto dopo la notifica della contestazione della violazione e fino all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata. Il medesimo Regolamento stabilisce altresì gli eventuali sistemi alternativi extragiudiziari di composizione preventiva e risoluzione delle eventuali controversie tra i Consorziati o tra i Consorziati e il Consorzio.

Art. 6.

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito da:

- a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio e, successivamente, da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21;
- b) donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo gratuito e contributi ricevuti da enti pubblici e privati;
- c) incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione consortile ed eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
- d) importo delle sanzioni irrogate ai consorziati e da queste versate.

2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai partecipanti. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. L'avanzo di gestione di ciascun esercizio costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e, può essere qualora proveniente dal contributo ambientale, destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile. In ogni caso gli avanzi di gestione non possano essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti.

3. Ciascuno dei partecipanti è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo versando una somma corrispondente al proprio numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi del precedente articolo 4.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione, il fondo di cui al comma 1 può essere impiegato nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie. Nel caso di utilizzo della componente del fondo di cui al comma 1 lettera a), lo stesso deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

5. Il Consiglio di amministrazione può costituire ulteriori fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.

Art. 7.

Finanziamento delle attività

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dal contributo ambientale annuale versato dai produttori. Il predetto contributo ambientale è utilizzato esclusivamente per la gestione, nell'anno solare di riferimento, o nei successivi esercizi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e in particolare dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei RAEE e RiPA e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, raccolti o ritirati, nonché dalle prestazioni di servizi connesse;

c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

d) dai contributi di partecipazione versati dai partecipanti o da terzi, e in particolare dall'eventuale contributo annuo;

e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva di cui all'articolo 6, comma 5;

f) dall'eventuale utilizzazione della componente del fondo consortile di cui art. 6 comma 1 lettera a) con le modalità indicate all'articolo 6 comma 4;

g) dai contributi versati dai consorziati non produttori di AEE;

h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici ovvero privati;

i) eventuali proventi derivanti da partecipazioni;

l) dai proventi delle sanzioni.

Art. 8.

Organi

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;

d) il Collegio sindacale e gli altri organi di controllo di cui all'articolo 16;

e) il Direttore generale.

Art. 9.

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni consorziato ha diritto a intervenire all'Assemblea e a partecipare all'approvazione delle decisioni consortili con un numero di voti variabile, calcolato e attribuito a ogni singolo partecipante in base ai criteri fissati dai successivi commi.

2. Il numero dei voti complessivamente spettanti ai consorziati è pari a 100.000 (centomila).

Annualmente, nell'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, prima della trattazione dell'ordine del giorno, l'Assemblea provvederà all'attribuzione ai consorziati di 100.000 (centomila) voti validi per il periodo fino alla successiva Assemblea di ap-

provazione del bilancio consuntivo.

3. I 100.000 (centomila) voti saranno suddivisi come segue:

(i) il 10% (dieci per cento) dei voti da assegnarsi a tutti i Consorziati in proporzione alle quote di partecipazione al fondo consortile secondo l'articolo 6, comma 1, lettera a);

(ii) il 20% (venti per cento) dei voti da assegnarsi ai Consorziati Fondatori distribuito in parti uguali tra loro;

(iii) il 70% (settanta per cento) dei voti da assegnarsi a tutti i consorziati indistintamente, inclusi i Consorziati Fondatori, in maniera direttamente proporzionale all'ammesso sul mercato in peso, nell'esercizio precedente, di AEE Domestiche e Pile Portatili; ai fini del presente statuto sono AEE domestiche le AEE che danno origine a "Rae e provenienti dai nuclei domestici" (così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 49/2014) e sono Pile Portatili le pile definite all'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs 188/2008 e s.m.i..

4. Le frazioni di voto non rilevano ai fini dell'esercizio del relativo diritto; nel caso in cui, dopo l'assegnazione dei 100.000 (centomila) voti, risulti che a taluni consorziati non sia stato assegnato almeno 1 (un) voto, ai predetti consorziati sarà comunque assegnato 1 (un) voto ed i 100.000 (centomila) voti saranno aumentati di un numero pari ai voti assegnati ai predetti consorziati.

5. Nel caso di adesione di nuovi consorziati, questi si vedranno riconosciuti 1 (un) voto cadauno fino all'approvazione del primo bilancio consuntivo successivo all'atto della loro adesione; tali voti si aggiungeranno ai 100.000 (centomila) voti già spettanti agli altri consorziati per il periodo fino all'approvazione del bilancio consuntivo successivo all'adesione. Per gli anni successivi, tali consorziati concorreranno alla ripartizione del 70% (settanta per cento) dei voti secondo quanto previsto al precedente comma 3.

6. Sono ammessi a esercitare il diritto di voto soltanto i partecipanti in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'articolo 5.

7. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:

a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;

b) elegge 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti del Collegio sindacale iscritti all'albo dei revisori contabili e non facenti parte del personale dipendente dei consorziati;

c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti a una Società di revisione, ai sensi dell'articolo 19;

d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 6;

f) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

g) determina il valore unitario delle quote consortili;

h) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e dell'indennità di rimborso spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;

i) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

l) delibera l'eventuale contributo di partecipazione annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d) per il perseguimento delle finalità statutarie;

m) approva il contributo ambientale annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), per il perseguimento delle finalità statutarie;

- n) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei RAEE, di cui all'articolo 3, comma 8;
- o) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati all'articolo 7;
- p) approva l'impiego della componente del fondo consortile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) nella gestione del sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie;
- q) delibera in merito alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e, per giusta causa, dei membri del Collegio sindacale.

Art. 10.

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
2. La convocazione può aver luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta consegna (es: e-mail con ricevuta di consegna) almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di 5 (cinque) giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice-Presidente, sulla base di conforme delibera del consiglio di amministrazione. L'assemblea può essere convocata, anche in mancanza di previa delibera del consiglio, da almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti in assemblea.
4. La convocazione dell'Assemblea può essere motivatamente richiesta del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inerzia può provvedervi direttamente il Presidente del Collegio Sindacale.
5. Il partecipante interviene all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un proprio delegato. Il partecipante può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. La rappresentanza è conferita per singole assemblee, con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.
6. In prima convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costituita e potrà validamente deliberare con la presenza di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai consorziati.
7. Ogni partecipante esprime nell'Assemblea un numero di voti calcolato ai sensi del precedente art. 9. Con regolamento consortile adottato a norma dell'articolo 21 possono essere determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria saranno prese a maggioranza dei voti dei consorziati presenti alla riunione e vincoleranno anche gli assenti ed i dissenzienti.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal

consigliere più anziano.

10. Sarà altresì nominato un segretario (anche non consorziato) e redatto un verbale della riunione da trascrivere in apposito libro. Non occorrerà l'assistenza di un segretario ove il verbale sia redatto da un notaio. Il verbale dell'Assemblea dovrà essere redatto senza ritardo ed essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

11. Il verbale dovrà riportare:

- Il luogo e la data dell'Assemblea;
- L'identità dei partecipanti ed il numero di voti spettanti a ciascuno (anche mediante allegato);
- le modalità ed i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- su richiesta degli intervenuti, la sintesi delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 11.

Assemblea straordinaria

1. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai consorziati. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti ad essi spettanti.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti dei consorziati partecipanti. Le deliberazioni così assunte vincoleranno anche gli assenti ed i dissenzienti.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulla modifica dello statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
- b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti, secondo quanto disposto all'articolo 21;
- c) sulla proroga del termine di scadenza di durata di cui all'articolo 2, comma 1, del sistema consortile qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione;
- d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- e) delibera sull'eventuale istituzione di sedi secondarie.

3. Il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da notaio per quanto concerne tutte le deliberazioni che comportano la modifica dello Statuto, la proroga o lo scioglimento anticipato del Consorzio. Si osservano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 10 in materia di Assemblea ordinaria.

4. Le Assemblee, sia in sede ordinaria, che straordinaria possono avere luogo nella sede del Consorzio o altrove purché in Italia e possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi dell'articolo 10, comma 9, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

Art. 12.

Composizione e funzioni

del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 11 (undici), incluso il Presidente ed il Vice Presidente che potranno essere designati direttamente dall'Assemblea ordinaria tra gli eletti.
2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede secondo le modalità ed i sistemi di voto previsti da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore generale del Consorzio.
4. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione che assumeranno le proprie deliberazioni a maggioranza. In caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.
5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione:
 - a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri componenti, fatta salva l'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 2, e qualora non eletti dall'assemblea;
 - b) determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale;
 - c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
 - d) conserva il libro dei partecipanti e provvede al suo costante aggiornamento;
 - e) propone all'Assemblea l'attribuzione dei diritti di voto in conformità all'articolo 9 del presente statuto e del regolamento;
 - f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - g) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile;
 - h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi di partecipazione e del contributo ambientale annuale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e d), a carico dei partecipanti e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
 - i) predisporre il piano specifico di gestione previsto all'articolo 3, comma 8, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - l) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;
 - m) adotta il programma pluriennale e annuale di attività del Consorzio;
 - n) delibera la stipulazione di contratti di relativi al rapporto con il personale dirigente;
 - o) delibera sulle eventuali proposte di accordi di cui all'articolo 3, comma 7;
 - p) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 4;
 - q) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;
 - r) determina l'organico del personale del Consorzio;
 - s) delibera sulle richieste di adesione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 al Consorzio, verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione; la delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata e comunicata al Centro di Coordinamento;
 - t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei partecipanti nei confronti del Con-

- sorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;
- u) autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
 - v) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;
 - z) costituisce gli eventuali fondi di riserva, di cui all'articolo 6, comma 5 e delibera in merito all'impiego degli stessi;
 - aa) approva eventuali regolamenti operativi per la gestione operativa del consorzio.
6. Il Consiglio di amministrazione può:
- a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei partecipanti;
 - b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attività.
7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al Direttore generale specifici incarichi.
8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati al comma 5, lettere e) e f).

Art. 13.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La loro eventuale revoca può essere disposta per giusta causa dall'Assemblea. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica almeno la metà dei consiglieri, il Consiglio di amministrazione decade interamente e l'Assemblea deve essere immediatamente convocata per la ricostituzione anche dal Collegio sindacale o, in caso di inerzia, dal Direttore Generale.
4. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente di regola trimestralmente e comunque tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.
La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.
6. Le riunioni, se regolarmente convocate, saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica. La riunione-

ne si considera, altresì, valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.

7. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 9, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

8. Il Consiglio di amministrazione assumerà le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.

9. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, lettera h).

11. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.

12. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera diligente ed imparziale.

Art. 14.

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio, se non già eletti dall'Assemblea, sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

3. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b) la firma consortile;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

g) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto da lui delegato può adottare i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratti di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale:

- a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
- c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
- d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti.

L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i partecipanti, le istituzioni, le autorità, il Centro di Coordinamento, gli altri consorzi e i soggetti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 16.

Organi di controllo

1. Sono organi e strutture di controllo del Consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49:

- a) il Collegio sindacale;
- b) l'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) la Società di revisione indipendente per la verifica della regolarità contabile e fiscale.

Art. 17.

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti possono essere designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti. Il Collegio provvederà alla nomina di un presidente fra i propri membri.

2. I membri del Collegio sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili. Ove vengano meno uno o più membri effettivi i revisori supplenti subentreranno a quelli effettivi. Il componente supplente nominato dal Ministero competente potrà subentrare solo in caso venga meno il componente effettivo nominato dal Ministero competente. Il revisore nominato in sostituzione resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori.

3. Il Collegio sindacale:

- a) controlla la gestione del sistema consortile;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

4. Resta inteso che, fino a quando non saranno rese disponibili da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico le liste dei soggetti da nominare quali componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea nominerà un Collegio Sindacale composto da membri di propria fiducia, restando, altresì, inteso che, una volta rese disponibili le suddette liste, l'Assemblea provvederà prontamente alla sostituzione del Collegio Sindacale nei successivi 60 (sessanta) giorni lavorativi.

Art. 18.

Organismo di vigilanza

1. L'Organismo di vigilanza è un organo collegiale composto da almeno 3 (tre) membri effettivi nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone dotate di adeguata professionalità, esperienza e indipendenza, 2 (due) delle quali possono essere designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti. L'Organismo di vigilanza provvederà alla nomina di un presidente fra i propri membri e si doterà di un proprio regolamento.

2. L'Organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 19.

Revisione legale dei conti

La verifica periodica della regolarità contabile e fiscale è affidata ad una Società di revisione.

Art. 20.

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio sociale del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di contabilità separata e redige un apposito conto economico con particolare riferimento alle componenti derivanti dalla gestione dei RAEE. Il bilancio del Consorzio, redatto secondo le disposizioni di legge, deve evidenziare in nota integrativa la componente economica relativa al contributo ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

3. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e quando non già approvato, del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel più ampio termine di 6 (sei) mesi (indicare termine) dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

- b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun partecipante di prenderne visione almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.
7. Il bilancio consuntivo è redatto osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, ed è depositato presso il Registro delle Imprese entro 3 (tre) mesi (indicare termine) dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile.
8. I progetti di bilancio devono essere comunicati alla Società incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità, se necessario, sono definite da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.
10. L'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dà evidenza delle verifiche della Società di revisione legale dei conti.
11. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 21.

Regolamenti consortili

1. Nei casi previsti dallo statuto l'Assemblea straordinaria approva i regolamenti consortili, su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. I regolamenti approvati dall'Assemblea straordinaria e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, se accertano che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, richiedono al sistema consortile di adottare le necessarie modifiche.

Art. 22.

Scioglimento e liquidazione

1. La delibera di scioglimento anticipato deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e al Comitato di vigilanza e di controllo, nonché al Centro di Coordinamento e al CDCNPA.
2. È vietata la distribuzione ai consorziati dell'eventuale parte residua formata da avanzi di gestione accantonati nelle riserve facenti parte del patrimonio netto del consorzio. Tale divieto non impedisce la fusione del Consorzio con altri consorzi aventi analogo oggetto e finalità, né opera in tale caso, essendo le riserve formate da avanzi di gestione assegnate in continuità al consorzio risultante dalla fusione.
3. Qualora il Consorzio si scioglia e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.
4. L'eventuale residuo attivo di liquidazione, per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, è devoluto al Centro di coordinamento, che lo utilizza per i fini di cui agli articoli 15, comma 3, lettera d), e 16,

comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonché a copertura della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 del decreto medesimo, qualora non regolarmente versata, previo parere favorevole e secondo le direttive dei Ministeri vigilanti.

Art. 23.

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Oltre agli obblighi di comunicazione gravanti sul Consorzio derivanti dalle disposizioni del presente statuto, i Ministeri vigilanti possono in qualsiasi momento chiedere al Consorzio copia degli atti adottati dagli organi del Consorzio.
3. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Art. 24.

Controlli interni e sanzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere alle autorità competenti di attivare controlli sui propri consorziati al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo.
2. In caso di inosservanza, da parte del consorziato degli obblighi e delle disposizioni previsti dallo Statuto, dal Regolamento o da deliberazioni degli organi consortili, il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea potranno applicare una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione, determinata come segue:
 - (a) in caso di autocertificazioni di fatturato o unità di AEE o PA vendute non conformi al vero per difetto potrà essere applicata una sanzione fino a euro 30.000,00 (trentamila/00);
 - (b) in caso di mancato versamento dei contributi periodici entro i termini di cui all'articolo 9 del presente Regolamento saranno applicati interessi moratori pari a 3 (tre) punti base sopra l'Euribor a 3 (tre) mesi;
 - (c) in caso di mancata evidenziazione in fattura degli importi destinati alla gestione dei RAEE Storici, se prevista, sarà applicata una sanzione pari al doppio di detti importi;
 - (d) in caso di mancata prestazione o ricostituzione della Garanzia per la gestione dei RAEE Storici o RiPA entro 15 (quindici) giorni, quando prevista dallo Statuto o dal Regolamento, sarà applicata una sanzione pari al 5% (cinque per cento) dell'importo della relativa Garanzia;
 - (e) in caso di omissione sui documenti societari del numero di iscrizione al Registro dei Produttori sarà applicata una sanzione pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00);
 - (f) Nei casi di recidiva per più di 3 (tre) volte alle infrazioni elencate da (a) a (e) che precedono, anche non consecutive, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare l'esclusione del consorziato dal Consorzio.
3. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dai Regolamenti consortili.

Articolo 25

Cessione della quota di partecipazione

La quota di partecipazione del consorziato non è frazionabile e non è trasferibile a

terzi, se non in caso di trasferimento, da parte del consorziato, dell'azienda o del ramo di azienda della categoria merceologica per cui ha aderito al Consorzio e purché il cessionario possenga i requisiti richiesti per l'adesione al Consorzio di cui all'articolo 4. È fatta salva l'applicazione dell'art. 2610, comma secondo c.c.

Articolo 26

Recesso o esclusione del consorziato

1. La qualità di consorziato si perde in caso di recesso del consorziato e in caso di esclusione del consorziato dal Consorzio.

2. Il consorziato potrà recedere dal Consorzio, dandone motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi ed il recesso sarà efficace dal 30 aprile successivo alla scadenza dei 6 (sei) mesi di preavviso.

3. L'esclusione del consorziato dal Consorzio sarà deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, al verificarsi di almeno una delle seguenti ipotesi:

(a) nel caso in cui il consorziato abbia perso i requisiti di ammissione al Consorzio ovvero non sia più in condizione di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;

(b) nel caso in cui il consorziato sia insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio;

(c) nel caso in cui il consorziato abbia gravemente violato le previsioni dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio conformemente al presente Statuto;

(d) nel caso in cui il consorziato arrechi in qualsiasi modo danno rilevante al Consorzio.

(e) nelle ulteriori ipotesi di esclusioni previste nel Regolamento consortile.

La delibera di esclusione dal Consorzio è comunicata al consorziato con lettera raccomandata avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione, nonché al Centro di Coordinamento.

4. Nei casi di recesso e di esclusione, il consorziato receduto o escluso non potrà pretendere la restituzione della quota di partecipazione di cui all'articolo 6, né dei contributi di cui all'articolo 7.

Il consorziato, receduto o escluso sarà comunque tenuto a versare al Consorzio un'integrazione pro quota a copertura di eventuali passività risultanti all'atto di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio ed una integrazione pro quota degli investimenti e delle spese di funzionamento sostenuti dal Consorzio in epoca anteriore alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione. Le modalità di determinazione di dette integrazioni sono determinate nel Regolamento.

5. Al consorziato receduto o escluso è fatto divieto di effettuare direttamente o indirettamente forme promozionali comunque legate all'attività del Consorzio nonché di utilizzare, adattare o sfruttare i segni distintivi del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione comunica senza ritardo al Registro dei Produttori il nominativo dei consorziati receduti o esclusi.

Articolo 27

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile.

Articolo 28

Competenza Giudiziaria

Il Tribunale di Milano è competente a conoscere, in via esclusiva, delle controversie eventualmente insorte fra il Consorzio e i consorziati e/o gli Organi del consor-

zio e/o i Componenti dei medesimi.

F.to: Piero TESSAROLO

F.to: FRANCESCO ANSELMINI (L.S.)

Copia conforme all'originale, è composta di n. 30 pagine.